

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ GRUPPO ICTUS EMIPLEGIA ONLUS”

Art. 1 - Costituzione

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 10 e seguenti del D. Lgs 460/97 una Associazione denominata “GRUPPO ICTUS EMIPLEGIA ONLUS”.

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Fara Sabina (Rieti), via Libero Grassi, 14. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale, nonché al di fuori di esso, sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 3 - Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 2050. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 4 –Scopi – Finalità – Attività'

L'Associazione non ha fini di lucro e opera esclusivamente nel campo della solidarietà sociale.

L'Associazione si prefigge di svolgere la sua attività esclusivamente nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitario nei confronti delle persone colpite da ictus cerebrale e delle loro famiglie.

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- aiutare pazienti colpiti da ictus cerebrale, patologie similari o conseguenti e le loro famiglie nell'orientamento nei confronti delle procedure burocratiche ed amministrative legate alla gestione previdenziale, alle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette, al rilascio o rinnovo di patenti di guida, ai ricoveri e alla riabilitazione;
- la creazione di gruppi di mutuo aiuto psicologico;

- la gestione di time-sharing tra gli associati e non, anche attraverso una banca del tempo;
- la creazione di presidi locali e virtuali per l'aggregazione sociale e creativa di persone colpite da ictus, per la formazione, selezione e convenzionamento di personale qualificato socio-sanitario e di aziende che offrano servizi utili e necessari per una serena e dignitosa convalescenza;
- la promozione della prevenzione nei confronti dell'ictus e della ricerca in riabilitazione per un recupero più efficace e rapido nei confronti degli esiti di stroke.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- partecipare, promuovere, organizzare, sostenere e sviluppare tavole rotonde, conferenze, seminari, manifestazioni, incontri, studi, convegni e divulgazioni;
- potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale. Inoltre potrà intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Soci

Fanno parte dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro che condividono le finalità dell'ente e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'Assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, religione ed ideologia politica.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- votare alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
- partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto;
- pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

Art. 7 – Collaboratori a diverso titolo

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che dell'ausilio dei soci, anche della collaborazione di volontari, di coloro che svolgono il servizio civile.

L'Associazione si avvale inoltre della collaborazione di liberi professionisti.

Le prestazioni professionali erogate dai soci verranno remunerate al minimo della tariffa professionale.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per due anni;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. Per indegnità si intende quel comportamento che in qualsiasi modo comprometta l'immagine ed il nome dell'Associazione, che sia contrario alle regole della civile convivenza, che pregiudichi il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 9 - Risorse economiche

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione provengono da:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati in denaro e in natura;
- contributi, erogazioni, finanziamenti, sovvenzioni e provvidenze comunitarie, statali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e da Enti autonomi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine sociale e umanitario

dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerta di beni di modico valore.

Art. 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

Nell'Assemblea ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea dei soci comunque riunita è presieduta dal Presidente dell'Associazione, al quale è demandato il compito di controllare la validità della convocazione ed il regolare svolgimento dei lavori. Il Segretario deve provvedere alla stesura di apposito verbale.

Art. 12 – Convocazione e quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per discutere e deliberare sull'attività da svolgere.

L'Assemblea dei soci viene inoltre convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è valida se effettuata con una delle seguenti modalità: raccomandata, telefax, messaggio E-mail, telegramma ed almeno una settimana prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo per l'eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti:

- in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza in Assemblea di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 Poteri dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico e finanziario (bilancio annuale);
- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;

- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora le entrate annue dell'Associazione dovessero superare il milione di euro

Art. 14 – Consiglio Direttivo

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da tre a sette membri.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta l'anno.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (raccomandata, telegramma, fax, E-mail) contenente l'ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio è regolarmente costituito:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti purchè sia presente il Presidente o il Vice-Presidente.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha valore decisivo.

Il Consiglio resta in carica **quattro** anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- eleggere, tranne nel caso della costituzione, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione (regolamento);

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione; egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- predisporre la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- è tenuto alla conservazione della documentazione, dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- prepara lo schema del progetto di rendiconto economico e finanziario (bilancio annuale) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Art. 18 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 19 - Quota sociale

Il Consiglio Direttivo provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 - Bilancio o rendiconto

Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione (bilancio annuale), comprendente l'esercizio solare che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il trenta aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.